



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1317**

### **RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIUSEPPE DEL GOBBO**

#### **IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5993 del 18 febbraio 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Del Gobbo, nato a Macerata (MC), il 12 ottobre 1946;

VISTA la nota del 9 luglio 2019 (prot. n. 51588 del 12 luglio 2019) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giuseppe Del Gobbo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 9 agosto 2019 (prot. n. 56931 di pari data) e le note dell'11 settembre 2019 (prot. nn. 65395, 65398 e 65402 dell'11 settembre 2019) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1177 del 16 settembre 2019, notificata in data 23 settembre 2019, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Giuseppe Del Gobbo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTE le note del 23 ottobre 2019 e del 30 ottobre 2019 (rispettivamente prot. nn. 76435 e 78057 di pari date) con le quali Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori documenti e informazioni concernenti l'operato del Sig. Giuseppe Del Gobbo;

VISTA la nota del 7 novembre 2019 (prot. 79574 /19), notificata in data 13 novembre 2019, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giuseppe Del Gobbo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, le seguenti violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- dell'art. 158, comma 1, per aver:
  - a) acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
  - b) comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- dell'art. 159, comma 6 per aver ricevuto da parte di clienti o potenziali clienti forme di finanziamento

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giuseppe Del Gobbo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 17 febbraio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Giuseppe Del Gobbo le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 4 e 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti e in caso di comunicazione e trasmissione a clienti o potenziali clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8 (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, n. 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- la reiterazione delle condotte illecite poste in essere, il numero di investitori coinvolti, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, nonché le modalità con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Giuseppe Del Gobbo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Del Gobbo, nato a Macerata (MC), il 12 ottobre 1946, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti